

	REPUBBLICA ITALIANA	
	Unione dei Comuni Dell'Anglona e della Bassa valle del Coghinas	
	Provincia di Sassari	
	CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA	
	AMBIENTALE GESTITO IN FORMA ASSOCIATA DALL'UNIONE DEI	
	COMUNI DELL'ANGLONA E DELLA BASSA VALLE DEL COGHINAS	
	PER I COMUNI DI BULZI, CHIARAMONTI, ERULA, LAERRU, MARTIS,	
	NULVI, OSILO, PERFUGAS, SANTA MARIA COGHINAS E TERGU (CIG:	
	7911566EC9 – CUP: E69E19000350004)	
	L'anno duemila....., il giorno, del mese di,	
	presso, nell'Ufficio di Segreteria.	
	Avanti a me	
	Segretario del, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico-	
	amministrativa, nell'interesse del, senza l'assistenza di testimoni	
	per avervi i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente	
	dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
	Il/La Responsabile/ Dirigente	
	nato/a a....., il.....,	
	che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse della Stazione Appaltante predetta, C.F./P.IVA	
	che rappresenta nella sua qualità di di seguito nel	
	presente atto denominato "Amministrazione Aggiudicatrice".	
	Il/La Sig.....,	
	nato/a a, il.....,	

residente a, in Via, n.

nella sua qualità di, dell'Impresa,

con sede legale in

Via, n., C.F./P.IVA

di seguito nel presente atto denominato "appaltatore";

PREMESSO CHE

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

....., in data, si stabiliva di procedere all'appalto

del servizio di

.....

....., mediante procedura aperta, con le modalità di cui agli artt. 60 e 71 del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

- con la suddetta determinazione è stato approvato il bando di gara ed è stato

disposto di assumere quale criterio di selezione delle offerte:

☐ quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi

dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50¹ s.m.i. sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo;

- con determinazione del Dirigente/Responsabile del servizio n.

....., in data, sono stati approvati i verbali

di gara ed è stato aggiudicato l'appalto del servizio all'impresa suddetta;

- la determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace in data

..... a seguito della verifica del possesso dei requisiti prescritti in

¹ Trattasi dell'opzione ordinaria secondo quanto previsto dall'art. 95 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

	capo all'impresa aggiudicataria;	
	- è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di	
	aggiudicazione in data e pertanto alla data	
	odierna sono decorsi i trentacinque giorni previsti dall'articolo 32, comma 9,	
	del D.Lgs.	
	18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;	
	TUTTO CIO' PREMESSO	
	tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art. 1 - Premesse	
	Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
	Art. 2 - Oggetto	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice, come sopra rappresentata, affida all'impresa	
		
	in persona del suo legale rappresentante che accetta senza riserva alcuna, l'appalto	
	del servizio di	
	,	
	che dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme vigenti.	
	Art. 3 – Durata e penali	
	1. Il contratto ha una durata dal e termina il	
		
	.	
	sotto la comminatoria di una penale pari a	
	 dell'importo contrattuale per ogni giorno	
	di ritardo ai sensi dell'art. CSA.	

	2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle	
	indicazioni fornite dal DEC.	
	3. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale	
	disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile	
	all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente	
	sproporzionata, rispetto all'interesse dell'Amministrazione Aggiudicatrice.	
	La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi	
	all'appaltatore.	
	4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione Aggiudicatrice	
	su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Dec.	
	Art. 4 – Cauzione definitiva	
	1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del	
	contratto, è stata costituita mediante n.	
	 emessa da	
	 in dataper un importo di	
	euro	
	2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la stessa prevede	
	espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore	
	principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione	
	Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione all'art. 1957, comma 2 del codice civile.	
	3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di	
	collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici	
	mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.	
	4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del	

	contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle	
	obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più	
	all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la	
	risarcibilità del maggior danno.	
	5. L'Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale	
	maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del	
	contratto disposta in danno dell'appaltatore.	
	La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al	
	pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla	
	inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti	
	sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori	
	comunque presenti in cantiere.	
	6. L'Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all'appaltatore la reintegrazione	
	della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di	
	inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da	
	corrispondere all'appaltatore.	
	Art. 5 - Modalità di esecuzione	
	Il servizio dovrà essere svolto dall'appaltatore nei modi previsti nel capitolato tecnico	
	prestazionale e nell'offerta tecnica prodotta in sede di gara dall'aggiudicatario	
	stesso. Il capitolato tecnico prestazionale e l'offerta tecnica sono allegati al presente	
	contratto per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegati "A" e "B").	
	Art. 6 - Prezzo	
	1. Il corrispettivo dell'appalto viene determinato nella somma complessiva di euro	
	 (diconsi euro)	

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro

....., tenuto conto del ribasso del% offerto ed

accettato, da assoggettarsi ad IVA nella misura di legge.

Art. 7 - Verifica dell'attività contributiva

1. L'Amministrazione sottopone a specifica verifica la situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, mediante analisi degli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali, con particolare riferimento al documento unico di regolarità contributiva (DURC), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

2 L'Amministrazione provvede d'ufficio all'acquisizione del DURC e l'eventuale
presentazione del documento da parte dell'appaltatore non rileva ai fini della verifica.

3. L'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità in relazione al presente contratto:

a) per il pagamento degli stati avanzamento delle prestazioni;

b) per il certificato di verifica di conformità / l'attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.

Art. 8 – Cessione del contratto - Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell'art. 105, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

2. Prevvia autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105, comma 4, del
D.Lgs.n. 50/2016, le prestazioni del servizio che l'appaltatore ha indicato a tale
scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, alle condizioni, con i limiti e le
modalità previste dal Capitolato tecnico prestazionale e dalla normativa vigente in
materia

3. Per i pagamenti trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9 - Pagamenti

1. I pagamenti saranno disposti con le modalità previste dall'articolo 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni alle seguenti scadenze:

.....
.....
.....

2. L'appaltatore dichiara che il/la sig/ra

.....

nato/a a, il, è

autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare la somma ricevuta in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dall'Amministrazione Aggiudicatrice; gli atti da cui risulta tale designazione sono allegati al presente contratto.

3. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Amministrazione aggiudicatrice.

4. In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi all'amministrazione

aggiudicatrice per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

5. L'emissione delle fatture avverrà in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013, n.

55) intestata al di – Settore

....., "codice univoco ufficio" IPA e con liquidazione a

..... gg. fine mese data fattura. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-ter del

DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà

direttamente all'Erario l'IVA applicata dal fornitore sulla fattura.

Art. 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 11 - Responsabilità

1. L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

2. L'impresa inoltre assume ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà intellettuale da parte di terzi in ordine al servizio aggiudicato.

Art. 12 - Inadempienze e risoluzione del contratto

1. L'eventuale esecuzione del servizio in modo difforme da quanto previsto nel capitolato prestazionale sarà contestata all'aggiudicatario attraverso PEC entro 10 giorni dall'inadempienza, specificando la natura e l'entità dell'inadempienza stessa.

2. L'aggiudicatario avrà un termine di 10 giorni per presentare le proprie eventuali controdeduzioni, trascorso il quale, ove le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, l'Amministrazione considererà valida la prima inosservanza delle clausole contrattuali; in ogni caso l'inosservanza delle clausole e condizioni previste nel capitolato, contestate nei modi sopra indicati per due volte nel corso dell'appalto, darà diritto all'Amministrazione di procedere alla risoluzione *"ipso iure"* del contratto. Si procederà, altresì, alla risoluzione *"ipso iure"* del contratto nei seguenti casi:

- 1) fallimento dell'aggiudicatario;
- 2) subappalto anche parziale, se non previsto o autorizzato;
- 3) ☐ interruzione del servizio protratta per oltre n. giorni, salvo che l'aggiudicatario dimostri che sia dipesa da cause di forza maggiore;
- 4) violazione degli obblighi relativi all'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro.
- 5) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010.

3. In caso di risoluzione del contratto all'appaltatore verrà comunque saldato il

	corrispettivo del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione.	
	Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata.	
	Art. 13 - Risoluzione ai sensi del D.lgs. n. 50/2016	
	Oltre a quanto già previsto al precedente articolo 13, il presente contratto può essere risolto durante il periodo della sua efficacia, se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. sono soddisfatte.	
	Art. 14 - Recesso unilaterale dell'Amministrazione	
	1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., in qualunque tempo e fino al termine del contratto, per motivi di pubblico interesse.	
	2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.	
	3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.	
	4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:	
	- prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;	
	- il valore dei materiali esistenti nel magazzino dall'appaltatore;	
	- un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo posto a base di gara e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.	
	Art. 15 - Devoluzione delle controversie non risolubili in via transattiva	

	1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo	
	economico del servizio possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il	
	Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi	
	degli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i..	
	2. L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al	
	richiamati artt. 205 e 206 del D.Lgs.	
	n. 50/2016 s.m.i. ; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.	
	3. ☐ È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale	
	competente per territorio è quello di	
	☐ Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto	
	comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto	
	dal presente articolo, saranno deferite ad arbitri, come già autorizzato, per la Stazione	
	Appaltante, da con atto n. del senza che	
	tale clausola sia stata riusata dall'appaltatore nei termini di legge (venti giorni dalla	
	data di conoscenza dell'avvenuta aggiudicazione). Troverà puntuale applicazione quanto	
	previsto dall'art. 209 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonché le ulteriori disposizioni del	
	codice di procedura civile in materia di arbitrato non contrastanti con quanto previsto	
	dal codice dei contratti pubblici.	
	Art. 16 - Obblighi dell'appaltatore	
	L'aggiudicatario svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con	
	l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando	
	l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità al riguardo.	
	L'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi	
	momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità	

alle pattuizioni.

Art. 17 - Ultimazione delle prestazioni

L'appaltatore è tenuto a comunicare l'intervenuta ultimazione delle prestazioni, a seguito della quale il direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

Articolo 18 – Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. La Stazione Appaltante verifica in occasione di ogni pagamento alla ditta appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 19 - Adempimenti in materia antimafia

L'Amministrazione ha conseguito, nei modi prescritti dalla legge, l'informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.lgs. n. 159/2011 s.m.i. dalla quale emerge l'insussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 nei confronti dell'appaltatore e l'insussistenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società di cui all'articolo 84, comma 4 del medesimo decreto.

Articolo 20 – Rimborso spese per pubblicazione avviso di aggiudicazione

1. Ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione e del bando entro 60 giorni dall'aggiudicazione stessa. Qualora la ditta aggiudicataria non abbia provveduto, alla data di sottoscrizione del presente contratto, a rimborsare le spese di cui sopra, la stessa dovrà ottemperare a tale obbligo nel termine di legge sopra specificato.

2. In caso di inadempimento, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di defalcare dal primo acconto previsto (oppure nel caso di unica soluzione, nel saldo finale) da corrispondere all'appaltatore, l'importo delle spese di pubblicazione dell'avviso maggiorate del 10% dell'importo stesso a titolo di penale in alternativa la Stazione Appaltante potrà escutere la cauzione definitiva per la quota corrispondente all'importo delle spese da rimborsate maggiorate del 10% dell'importo stesso.

Art. 21 - Osservanza delle condizioni di lavoro

1. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

2. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. 3. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

4. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

6. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 22 - Anticipazione

1. Ai sensi dell'art.35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. , all'appaltatore sarà riconosciuta la corresponsione di un'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale e quindi pari ad €che verrà recuperata progressivamente in occasione del pagamento dei SAL secondo quanto puntualmente prescritto dalla norma sopra richiamata.

2. L'importo della garanzia di cui sopra sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

3. L'anticipazione verrà erogata all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile Unico del Procedimento.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui sopra sarà in ogni caso subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione e pertanto di €

5. L'esecutore decade dall'anticipazione se l'esecuzione della prestazione non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione così come previsto dall'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i..

Art. 23 - Oneri, stipula e registrazione

	1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché i diritti di segreteria nelle misure di legge.	
	2. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto.	
	3. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).	
	4. L'imposta sul valore aggiunto, nelle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.	
	5. Tutti i componenti, previa informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, ai sensi della L. 675/1996, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazioni anche in banche dati, archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi a qualsiasi Ufficio al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.	
	articolo 24 – Contratto in formato digitale	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016. Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Generale Rogante redatto con il programma “.....”, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del	

D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna.

**Articolo 25 – Designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi del
Regolamento U.E. 679/2016**

1. Le parti, previa informativa ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016, con la firma del presente atto prestano il proprio consenso, al trattamento dei dati personali, nonché alla conservazione anche in banche dati ed archivi informatici, alla comunicazione dei dati personali e correlato trattamento e alla trasmissione dei dati stessi ad uffici/servizi al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore viene nominato dal Comune di quale Responsabile del trattamento dei dati personali di titolarità dell'Ente, ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, che verranno comunicati al solo ed unico fine di poter adempiere correttamente alle obbligazioni scaturenti dal medesimo, ossia per l'affidamento del servizio di “.....”

2. Le Parti riconoscono e convengono di attenersi agli adempimenti relativi alla normativa applicabile al trattamento dei dati personali, e che quest'ultima non produce l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

3. L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione della Stazione Appaltante.

4. L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi relativi alla sicurezza dei dati personali e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per eventuali violazioni degli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali commesse dai suddetti soggetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi sopra descritti, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

F.to per l'Amministrazione Aggiudicatrice

.....

F.to per l'Appaltatore

.....

F.to Il Segretario Comunale

.....